COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(91) 466 def. - SYN 369

Bruxelles, 27 novembre 1991

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

riguardante le prescrizioni minime di
sicurezza e di salute per i lavoratori a bordo
delle navi da pesca

10^ direttiva particolare
della direttiva 89/391/CEE

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Proposta di direttiva del Consiglio riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i lavoratori a bordo delle navi da pesca.

1) BASE GIURIDICA

La proposta si basa sull'articolo 118A del Trattato CEE e si presenta sotto forma di una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989 riguardante l'attuazione di provvedimenti intesi a migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro[1]; direttiva cui l'allegato menzione esplicitamente il settore della pesca.

Nella comunicazione sul suo programma nel campo della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro[2] la Commissione aveva già segnalato che il settore della pesca costituiva uno dei settori ad alto rischio a causa della frequenza e della gravità degli infortuni che vi occorrono. Il Consiglio ha peraltro preso atto delle azioni che la Commissione annunciava in detta comunicazione nella sua risoluzione del 21

---

1) G.U. L 183 del 29.06.1989, pag. 1

2) G.U. C 28 del 03.02.1988, pag. 3

dicembre 1987[3]. La proposta fa parte delle azioni previste per conferire una dimensione sociale alla realizzazione del mercato interno[4] e figura pertanto fra le iniziative che la Commissione ha menzionato nella comunicazione sul suo programma di azione in ordine all'attuazione della carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori[5].

2) OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

Questa proposta, che riguarda tutte le navi di oltre 12 metri di lunghezza, vale a dire in pratica tutte le navi che sono manovrate da più di una persona si propone i seguenti obiettivi:

- fissare per i luoghi di lavoro specifici costituiti dalle navi da pesca prescrizioni minime di sicurezza e di salute dato che la direttiva del Consiglio 89/654/CEE[6] del 30.11.1989 (prima direttiva particolare) li esclude dal suo campo di applicazione.

---

3) G.U. C 28 del 03.02.1988, pag. 1

4) Libro Bianco - COM (85) 310 def.

5) COM (89) 568 def.

6) G.U. L 393 del 30.12.1989, pag. 1

- promuovere in materia di sicurezza e di salute a bordo migliori condizioni di lavoro, tenendo conto, da un lato, delle condizioni estrinseche, segnatamente metereologiche, e, dall'altro, rispettando, nello svolgimento delle mansioni, prescrizioni minime specifiche.

- dare una risposta all'instaurazione nel settore della pesca della libera circolazione dei lavoratori fissando criteri generali di formazione sia per quanto riguarda la sicurezza e la salute a bordo e all'atto dell'utilizzazione dei mezzi di salvataggio e di sopravvivenza, sia al fine di fornire una formazione approfondita a quanti possono essere chiamati a comandare una nave.

- promuovere la disponibilità a bordo di mezzi adeguati di salvataggio e di sopravvivenza, nonché, per le navi che si allontanano dalla costa, di un mezzo che consenta la localizzazione precisa in caso di naufragio.

- promuovere infine l'utilizzazione a bordo di attrezzature di protezione individuale adeguate alle caratteristiche specifiche del lavoro in mare.

3) LA PROPOSTA RISPETTO ALLE NORMATIVE NAZIONALI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI ESISTENTI

a) Tutti gli Stati membri che si affacciano sul mare dispongono di una regolamentazione che riguarda taluni aspetti relativi alla sicurezza e alla salute dei pescatori.

La loro legislazione è derivata essenzialmente dalle disposizioni adottate a livello internazionale:

- Convenzione internazionale dell'Organizzazione Marittima Internazionale (OMI) per la tutela della vita umana in mare (1974)

- Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione internazionale del 1974 per la tutela della vita umana in mare

- Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n. 125 riguardante i certificati di abilitazione dei pescatori

- Convenzione (detta di Torremolinos) sulla sicurezza delle navi da pesca (OMI) (1977),

nonché le "Disposizioni da seguire in materia di sicurezza e igiene per la costruzione delle navi da pesca" elaborate congiuntamente da OMI, OIL e Food and Agriculture Organization (FAO) (1974).

Al riguardo giova osservare che la Convenzione n. 125 dell'OIL e quella detta di Torremolinos sono state ratificate e trasposte nei rispettivi ordinamenti giuridici interni soltanto da un numero limitato di Stati membri (rispettivamente 3 e 7). La maggioranza delle legislazioni tiene conto almeno parzialmente dell'uno o l'altro di questi testi. Giova inoltre notare che, per quanto riguarda la Convenzione di Torremolinos, essa si applica soltanto alle navi di lunghezza superiore a 24 metri e che non è entrata in vigore a causa del fatto che i paesi che l'hanno ratificata non rappresentano un tonnellaggio sufficiente ai sensi di detta Convenzione. Inoltre è prevista la sua revisione al fine di rendere obbligatorie talune delle sue disposizioni soltanto alle navi di lunghezza superiore a 55 metri.

Così stando le cose, questi testi internazionali e quindi le disposizioni di diritto interno che ne derivano negli Stati membri riguardano essenzialmente la sicurezza intrinseca delle navi o i mezzi di salvataggio. Gli aspetti di sicurezza e di salute durante il lavoro non vengono posti in evidenza ed è pertanto questa carenza che la Commissione intende in primo luogo colmare.

Inoltre la proposta non pregiudica lavori in corso relativi alla revisione della Convenzione di Torremolinos nella misura in cui essi garantiscano almeno un livello equivalente di sicurezza e di protezione dei lavoratori. Al riguardo la Commissione si riserva il diritto di iniziativa per applicare questa Convenzione, o disposizioni analoghe, al maggior numero possibile di pescherecci nella Comunità.

b) Notevoli disparità esistono pertanto nelle normative nazionali degli Stati membri riguardo alle disposizioni della presente proposta. L'analisi di queste normative fa così emergere che in numerosi Stati membri esse si applicano soltanto a navi di una certa lunghezza, lunghezza che puó differire da uno Stato all'altro. Infine taluni Stati membri non hanno nessuna disposizione specifica per taluni aspetti coperti dalla presente proposta, segnatamente la formazione in materia di sicurezza e di salute dei pescatori.

c) Poiché le disposizioni della proposta riguardano l'informazione, la formazione, la consultazione e la partecipazione dei pescatori, esse sono conformi pur comportando elementi specifici alla pesca, a quelle già contemplate nella direttiva 89/391/CEE e nelle direttive particolari 89/654/CEE, 89/655/CEE[7], 89/656/CEE[8], 90/269/CEE[9], 90/270/CEE [10] e nell'attuale proposta di direttiva del Consiglio riguardante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute durante il lavoro[11].

---

7) G.U. L 393 del 30.12.1989, pag. 13

8) G.U. L 393 del 30.12.1989, pag. 18

9) G.U. L 156 del 21.06.1990, pag. 9

10) G.U. L 156 del 21.06.1990, pag. 14

11) G.U. C 53 del 28.02.1991, pag. 46

La trasposizione di tali disposizioni potrà quindi essere effettuata per analogia; gli Stati membri che hanno già accolto le direttive summenzionate avranno quindi una certa esperienza in materia.

4) CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA

a) La presente proposta si fonda sull'articolo 118A del trattato CEE e mira a fissare una serie di prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro nel settore considerato.

b) Per tener conto del quadro giuridico fissato dalla direttiva 89/391/CEE, la presente proposta è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16. Per questo motivo alcuni considerandi, le disposizioni concernenti l'informazione, la formazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori (nel caso specifico i pescatori) nonché le disposizioni finali sono state elaborate in analogia alle omologhe disposizioni contenute nella direttiva 89/391/CEE e/o nelle relative direttive particolari elencate al punto 3 lettera c).

Per lo stesso motivo, alla presente proposta si applicano le definizioni riportate all'articolo 3 della direttiva 89/391/CEE le quali non devono pertanto essere ripetute.

c) Per garantire la congruenza con la presente direttiva, al suo articolo 4 la proposta contiene una disposizione per il caso in cui i pescherecci o le attrezzature imbarcate siano oggetto di una direttiva basata sull'articolo 100A.

d) Le prescrizioni minime proposte sono state riprese o ispirate a testi internazionali di cui al punto 3 lettera a). Nei settori considerati la proposta mira più che altro ad estendere e ad armonizzare le disposizioni anziché ad introdurne di nuove. Tuttavia, tenuto conto delle lacune dei testi internazionali in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro nel settore della pesca, per i punti suddetti sono state introdotte nuove disposizioni che riguardano la sistemazione dei luoghi di lavoro, l'organizzazione delle mansioni, le condizioni di vita a bordo nonché l'adeguata formazione in materia di sicurezza e di salute dei pescatori e una formazione più approfondita al riguardo per tutti coloro che potrebbero essere chiamati a comandare una nave.

5) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE

Per l'elaborazione della proposta la Commissione ha consultato e associato esperti e rappresentanti dei governi, delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. In particolare, il Comitato paritetico per i problemi sociali nel settore della pesca marittima è stato invitato ad esprimere il proprio parere sul testo considerato, parere di cui si è tenuto conto nella presente proposta.

Il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro (istituito con decisione 74/325/CEE del Consiglio del 27 giugno 1974 (12) è stato consultato ed ha emesso parere globalmente favorevole di cui si è tenuto conto altresì nella redazione della presente proposta.

6) DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI ALLEGATI DELLA PROPOSTA

- Gli articoli 1 e 2 prevedono disposizioni generali riguardanti l'oggetto della direttiva, il suo campo d'applicazione e le definizioni corrispondenti.

---

(12) GU L 185 del 9.7.10974, pag. 15.

- Gli articoli da 3 a 7 stabiliscono gli obblighi che incombono agli armatori in materia di sicurezza e di salute dei pescatori riguardo:
  . alla gestione della nave (art. 3),
  . alla sua sistemazione a seconda che si tratti di una nave nuova (art. 4), di una nave già armata (art. 5) o di una nave soggetta a trasformazione (art. 6),
  . alla manutenzione della nave (art. 7).

- L'articolo 8 tratta dell'informazione dei pescatori in materia di sicurezza e di salute.

- L'articolo 9 tratta della formazione dei pescatori in materia di sicurezza e di salute.

- L'articolo 10 riguarda una formazione più approfondita in materia di sicurezza e di salute destinata a coloro che potrebbero essere chiamati a comandare una nave.

- L'articolo 11 tratta della consultazione e della partecipazione dei pescatori.

- L'articolo 12 riguarda la procedura di adeguamento degli allegati.

- Gli articoli 13 e 14 riguardano le disposizioni finali.

- L'allegato I stabilisce una serie di prescrizioni minime di sicurezza e di salute per le navi da pesca impiegate per la prima volta o per le navi che hanno subito modifiche o trasformazioni dopo il 1° gennaio 1995.

- L'allegato II stabilisce una serie di prescrizioni di sicurezza e di salute per le navi già armate anteriormente al 1° gennaio 1995.

- L'allegato III stabilisce una serie di prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per quanto concerne i mezzi di salvataggio e di sopravvivenza.

- L'allegato IV fissa una serie di prescrizioni minime specifiche in materia di sicurezza e di salute per quanto concerne le attrezzature di protezione individuali utilizzate in mare.

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO RIGUARDANTE LE PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE DEI LAVORATORI A BORDO DELLE NAVI DA PESCA

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la comunicazione della Commissione circa il suo programma nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro (1) prevede azioni per meglio integrare la sicurezza nella concezione sia delle navi che delle mansioni;

considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 21 dicembre 1987 concernente la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro (2), ha preso atto dell'intenzione della Commissione di presentargli prescrizioni minime riguardo all'organizzazione della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro,

considerando che il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un maggior livello di sicurezza e di salute a bordo delle navi da pesca costituisce un imperativo per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati;

---

(1) G.U. C 28 del 3.2.1988, pag. 3

(2) G.U. C 28 del 3.2.1988, pag. 1

considerando che le condizioni particolarmente difficili di lavoro e di vita a bordo delle navi da pesca fanno sì che il tasso di frequenza degli infortuni mortali registrati nel settore della pesca marittima sia molto elevato;

considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989 (3), concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; che di conseguenza le disposizioni di quest'ultima direttiva si applicano pienamente al settore del lavoro a bordo delle navi da pesca, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva;

considerando che le direttive particolari già adottate nel campo della sicurezza e della salute durante il lavoro si applicano, salvo indicazioni contrarie, alla pesca marittima e che pertanto è opportuno precisare se del caso le peculiarità di questa attività per ottimizzare l'applicazione di queste direttive particolari;

considerando che la direttiva del Consiglio riguardante le prescrizioni minime di salute e sicurezza per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (4) si applica appieno al settore della pesca marittima;

considerando che la presente direttiva costituisce un elemento concreto nell'ambito della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

---

(3) G.U. L 183 del 29.06.1989, pag. 1

(4) G.U. C 183 del 24.07.1990, pag. 6

O G G E T T O

Articolo 1

1) La presente direttiva, che è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 89/391/CEE, fissa le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative al lavoro a bordo delle navi da pesca.

2) Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano interamente a tutto il settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

D E F I N I Z I O N E

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

- nave da pesca (in appresso chiamata nave): ogni imbarcazione registrata in uno Stato membro o battente bandiera di uno Stato membro impiegata per la cattura o la lavorazione del pesce o di altre risorse vive del mare, la cui lunghezza fra le perpendicolari è superiore o uguale a 12 metri;

- pescatore: ogni lavoratore ai sensi dell'articolo 3 a) della direttiva 89/891/CEE che esercita un'attività a bordo di un peschereccio, nonché ogni persona che esercitandovi un'attività è subordinata al capitano della nave per l'esercizio dell'attività.

- armatore: il proprietario registrato di una nave, a meno che la nave sia stata noleggiata a scafo nudo o sia gestita interamente o

parzialmente da una persona fisica o giuridica diversa dal proprietario registrato in base ad un contratto di gestione; in questo caso si considera armatore rispettivamente il noleggiatore a scafo nudo o la persona fisica o giuridica che gestisce la nave.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3

GLi Stati membri adottano le misure necessarie affinchè:

- gli armatori facciano in modo che le loro navi possano essere impiegate sotto la responsabilità del capitano in condizioni, in particolare meteorologiche, che non compromettano la sicurezza e la salute dei pescatori;

- all'atto dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 89/391/CEE, si tenga conto degli eventuali rischi per il

resto dell'equipaggio;

- gli eventi in mare che hanno o che possono avere un effetto sulla salute e la sicurezza dei pescatori a bordo siano oggetto di un resoconto dettagliato da trasmettere all'autorità marittima designata all'uopo e siano accuratamente e circonstanziatamente registrati sul libro di bordo qualora la tenuta di quest'ultimo sia richiesta per questo tipo di nave dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale vigente.

NAVI UTILIZZATE PER LA PRIMA VOLTA

Articolo 4

Le navi armate per la prima volta a partire dal 1° gennaio 1996 devono soddisfare alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute riportate negli allegati I e III.

Tuttavia l'applicazione delle prescrizioni minime dell'allegato I alle navi di cui al primo paragrafo del presente articolo è subordinata alla mancanza di disposizioni comunitarie applicabili adottate in base all'articolo 100A del trattato, a patto che garantiscano un livello di protezione almeno equivalente.

NAVI GIA' UTILIZZATE

Articolo 5

Le navi armate prima del 1° gennaio 1996 devono soddisfare entro tre anni da tale data alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute riportate negli allegati II e III.

MODIFICHE DELLE NAVI

Articolo 6

Qualora le navi subiscano a partire dal 1° gennaio 1996 modifiche e/o trasformazioni della loro struttura, queste modifiche e/o trasformazioni devono essere conformi alle prescrizioni minime corrispondenti riportate agli

allegati I e III.

Articolo 7

Per preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'armatore:

- curi la manutenzione tecnica delle navi, degli impianti e dei dispositivi, in particolare di quelli indicati agli allegati I e II e faccia sì che i difetti constatati, quando possono ledere la sicurezza e la salute dei pescatori, vengano eliminati al più presto;

- adotti misure intese a garantire la regolare pulizia delle navi e del complesso degli impianti e dei dispositivi per mantenere condizioni adeguate di igiene;

- tenga a bordo della nave mezzi di salvataggio e di sopravvivenza appropriati, in buono stato di funzionamento e in quantità sufficiente e corrispondente alle specifiche dell'allegato III;

- tenga conto, all'atto dell'applicazione delle disposizioni della

direttiva 89/656/CEE (5), delle specifiche in materia di attrezzature individuali di protezione riportate nell'allegato IV.

INFORMAZIONE DEI PESCATORI

Articolo 8

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, i pescatori vengono informati circa tutte le misure da adottare per quanto riguarda la sicurezza e la salute a bordo delle navi.

FORMAZIONE DEI PESCATORI

Articolo 9

Fatto salvo l'articolo 12 della direttiva 89/391/CEE, i pescatori devono ricevere una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise per quanto riguarda la sicurezza e la salute a bordo delle navi.

Questa formazione riguarderà in particolare l'impiego dei mezzi di salvataggio e di sopravvivenza e, per i pescatori interessati, l'impiego degli apparecchi di pesca e delle attrezzature di trazione, nonché i differenti metodi di segnalazione, in particolare gestuale.

---

(5) G.U. L 393 del 30.12.1989, pag. 18

FORMAZIONE APPROFONDITA

Articolo 10

Fatto salvo l'art. 5, paragrafo 3 della direttiva del Consiglio riguardante le prescrizioni minime di salute e sicurezza per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi, ogni persona che puo' essere chiamata a comandare una nave deve ricevere una formazione approfondita riguardante:

- la prevenzione degli infortuni del lavoro a bordo,

- la stabilità della nave e il suo mantenimento in qualunque condizione di carico e all'atto delle operazioni di pesca,

- la navigazione e le comunicazioni via radio.

CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI PESCATORI

Articolo 11

La consultazione e la partecipazione dei pescatori e/o dei loro rappresentanti avvengono in conformità dell'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE per tutte le materie disciplinate dalla presente direttiva, compresi i suoi allegati.

ADEGUAMENTO DEGLI ALLEGATI

Articolo 12

Gli adeguamenti di carattere prettamente tecnico degli allegati in funzione:

- dell'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione, riguardanti taluni aspetti del settore contemplato dalla presente direttiva;

e/o

- del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali e delle conoscenze nel campo della sicurezza e della salute a bordo delle navi;

sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1995.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri dovranno contenere un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate da tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. La forma di questo riferimento sarà determinata dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che hanno già adottato o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione quinquennale sull'attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva, indicando i punti di vista delle parti sociali.

La Commissione ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale ed il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LE NAVI DA PESCA

UTILIZZATE PER LA PRIMA VOLTA DI CUI AGLI ARTT. 4, 6 e 7 DELLA DIRETTIVA

1. Osservazione preliminare

Gli obblighi previsti dal presente allegato sono di applicazione ogni qualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro, l'attività, le condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca.

2. Solidità e stabilità

2.1. La solidità dello scafo, delle sovrastrutture delle tughe, dei cofani, degli apparati motore, delle scale e delle altre strutture,

nonché dell'attrezzatura deve consentire alla nave di resistere a tutte le condizioni prevedibili di impiego a cui è destinata.

2.2. Lo scafo di una nave destinata ad essere impiegata nei ghiacci deve essere rinforzato in funzione delle condizioni previste di navigazione e della zona di impiego.

2.3. Ogni nave deve avere e conservare una stabilità sufficiente per rimanere in buono stato nelle condizioni operative previste.

2.4. Ogni persona che puo' essere chiamata a comandare una nave deve conoscere i parametri che condizionano la stabilità della nave per poterla conservare in ogni condizione di carico e durante le operazioni di pesca. Le informazioni sulle caratteristiche di stabilità della nave devono essere disponibili a bordo e accessibili al personale di guardia.

3. **Impianto elettrico**

L'impianto elettrico deve essere concepito e realizzato in modo da non costituire pericolo e fornire:

- protezione dell'equipaggio e della nave contro i rischi elettrici;
- i servizi necessari per mantenere la nave in condizioni normali operative e di abitabilità senza dover fare ricorso ad una fonte di energia di emergenza;
- i servizi essenziali alla sicurezza in caso di avaria dell'impianto elettrico principale.

Dovrà essere prevista una fonte di energia elettrica di emergenza ubicata all'esterno della sala macchine in grado di garantire il suo funzionamento in caso di incendio o di guasto all'impianto elettrico principale.

La fonte di emergenza dovrà essere in grado di provvedere all'alimentazione simultaneamente, per almeno tre ore, per consentire l'intervento dei soccorsi:

- del sistema di comunicazione interna, sistemi di rilevamento incendio e segnali necessari in caso di emergenza;
- delle luci di navigazione se esclusivamente elettriche e delle luci di emergenza a bordo;
- delle pompe antincendio o della pompa di sentina, se disponibile.

I pannelli di comando principali e di emergenza devono essere ubicati in luoghi distinti in modo da non essere esposti insieme accidentalmente all'acqua o al fuoco.

4. Vie di emergenza, mezzi di evacuazione e uscite di sicurezza

4.1. Le vie di emergenza o mezzi utilizzabili per l'evacuazione e le uscite devono rimanere sgombre e condurre il più direttamente possibile in coperta o in una area sicura e da qui alle scialuppe di salvataggio in modo che i pescatori possano evacuare rapidamente e in sicurezza i posti di lavoro e i locali abitativi.

4.2. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie di emergenza, dei mezzi di evacuazione e delle uscite, devono dipendere dal numero massimo di persone che possono essere presenti.

4.3. La tenuta alle intemperie e all'acqua e la resistenza al fuoco delle porte di emergenza e delle altre uscite di sicurezza devono essere adeguate all'ubicazione e alla funzione specifica.

Le porte di emergenza devono poter essere aperte da ciascun lato facilmente ed immediatamente da chiunque deve usarle in caso di emergenza.

4.4. Le vie di emergenza, i mezzi di evacuazione e le uscite di sicurezza devono essere indicati da segnali in conformità delle normative nazionali che applicano la direttiva 77/576/CEE (6).

I segnali devono essere apposti in punti appropriati e fatti per durare.

4.5. Le vie di emergenza, i mezzi di evacuazione e le uscite di sicurezza nonché le vie circolazione e le porte che danno loro accesso non

devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere usate ad ogni momento senza indugio.

4.6. Le vie di emergenza, i mezzi di evacuazione e le uscite di sicurezza che richiedono illuminazione devono essere dotate di luci di emergenza di adeguata intensità in caso di guasto all'illuminazione.

5. Rilevazione incendio e lotta antincendio

5.1. A seconda delle dimensioni e dell'impiego della nave, dell'attrezzatura che essa contiene, delle proprietà fisiche e chimiche delle sostanze, prodotti e materiali presenti e del numero massimo di persone che possono essere presenti, gli alloggi del personale e i posti di lavoro interni nonché la stiva per il pesce, se necessario, devono essere equipaggiati con adeguate attrezzature antincendio e, se necessario, con sistemi di rilevamento e di allarme antincendio.

5.2. Le attrezzature antincendio non automatiche devono essere facilmente accessibili e di facile uso.

L'attrezzatura deve essere indicata mediante segnali in conformità delle normative nazionali che applicano la direttiva 77/576/CEE.

Questi segnali devono essere apposti in luoghi appropriati ed essere fatti per durare.

---

(6) G.U. L 229 del 07.09.1977, pag. 12

6. Ventilazione dei luoghi di lavoro chiusi

Nei posti di lavoro chiusi si dovrà garantire che vi sia sufficiente aria fresca , tenendo conto dei metodi di lavoro impiegati e dello sforzo fisico richiesto ai pescatori.

Se viene usato un sistema di ventilazione, esso deve essere sempre mantenuto in condizione di funzionare.

Un sistema di controllo dovrà segnalare i guasti, qualora cio' sia necessario per la salute dei pescatori.

7. Temperatura dei locali

La temperatura dei locali abitativi, dei locali di lavoro, dei locali sanitari e dei locali di pronto soccorso deve rispondere alla destinazione specifica dei locali stessi.

8. Illuminazione naturale e artificiale dei posti di lavoro

8.1. I posti di lavoro devono disporre per quanto possibile di una illuminazione naturale sufficiente e essere dotati di dispositivi di illuminazione artificiale adeguata alle condizioni di pesca senza mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei pescatori e la navigazione delle altre navi.

8.2. Gli impianti di illuminazione dei posti di lavoro, scale, scale a pioli e corridoi devono essere installati in modo tale che il tipo di illuminazione previsto non presenti un rischio di infortunio per i pescatori e non ostacoli la navigazione della nave.

8.3. Nei posti di lavoro in cui i pescatori sono particolarmente esposti a pericoli nel caso di guasto all'illuminazione artificiale si dovrà prevedere un'illuminazione di emergenza di intensità adeguata.

9. Pavimenti, rivestimenti, soffitti dei locali

9.1. I pavimenti dei locali devono essere dotati di superfici antisdrucciolevoli e essere esenti da ostacoli.

I locali comprendenti posti di lavoro devono disporre di un adeguato isolamento fonico e termico tenuto conto del tipo delle mansioni e dell'attività fisica dei pescatori.

9.2. Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali deve essere tale da poter essere pulita o detersa per ottenere condizioni adeguate di igiene.

10. Porte

10.1. La posizione e il numero delle porte ricavate nelle paratie stagne e nelle sovrastrutture interne a tenuta contro le intemperie devono essere ridotte al minimo compatibile con le strutture generali e le necessità operative del peschereccio; i boccaporti devono essere dotati di adeguati dispositivi di chiusura.

10.2. Le porte e in particolare le porte scorrevoli, quando non se ne possa fare a meno, devono funzionare senza rischio di infortunio per i pescatori, specialmente in condizioni di cattivo tempo e di mare agitato.

11. Vie di circolazione - Zone di pericolo

11.1. Corridoi, cofani, la parte esterna della tuga e in generale tutte le vie di circolazione devono essere dotate di parapetti, corrimano, guardacorpo o altri dispositivi per garantire la sicurezza del personale nello svolgimento delle sue attività a bordo.

Le zone di circolazione alla base e alla sommità di scale a pioli e di scale fisse devono essere dotate di una superficie antisdrucciolevole.

11.2. Scale fisse a pioli e scale devono essere di dimensioni e di solidità adeguate con pioli e gradini antisdrucciolevoli e corrimano. Se la sommità di una scala a pioli in sovraccoperta conduce ad un cofano, si dovrà prevedere un pianerottolo. Se la scala conduce ad un

boccaporto in sovraccoperta, il corrimano dovrà continuare fino a raggiungere la battagliola che protegge il boccaporto in sovraccoperta.

11.3. Qualora sussista il rischio che un pescatore cada attraverso un boccaporto del ponte o da un ponte all'altro, si dovrà prevedere un'adeguata protezione, se possibile sotto forma di battagliola di altezza adeguata e in ogni caso superiore a 1 metro.

11.4 Efficaci impavesate di altezza adeguata dovranno essere installate in tutte le parti esposte del ponte di lavoro per proteggere l'equipaggio dalle onde che spazzano il ponte, tenendo conto dello stato possibile del mare e delle condizioni meteorologiche in cui la nave puo' essere impiegata. Ombrinali o altri dispositivi similari dovranno essere previsti nell'impavesata per un rapido scolo delle acque.

L'altezza delle impavesate fisse sarà tale da garantire la protezione dei pescatori contro le cadute e in ogni caso superiore a 750 mm.

Tuttavia, se un'impavesata di tale altezza costituisce un ostacolo alle operazioni di pesca in una qualsiasi parte del ponte, si dovranno prevedere altre soluzioni che garantiscano lo stesso livello di sicurezza.

11.5. Gli accessi agli impianti previsti al di sopra del ponte ai fini del loro impiego o manutenzione dovranno essere tali da garantire la sicurezza dell'equipaggio. Parapetti o dispositivi similari di protezione di altezza adeguata dovranno essere previsti per prevenire cadute.

11.6. Su pescherecci per traino poppiero dotati di rampe, queste ultime devono essere equipaggiate con una porta, o altri dispositivi della stessa altezza delle impavesate che impediscano l'accesso per proteggere i marinai contro l'acqua che entra da poppa e dal rischio di cadere nella rampa. Questa porta o altro dispositivo dovrà essere di facile apertura e chiusura, preferibilmente con telecomando e dovrà essere aperta soltanto per salpare la rete e deve poter essere chiusa non appena la rete sia stata issata a bordo.

12. Struttura dei posti di lavoro

12.1. Si dovranno prevedere rivestimenti antisdrucciolevoli nelle aree degli attrezzi da pesca e di lavorazione del pescato, nella sala macchine, nelle officine, nelle cucine e nelle altre aree di lavoro.

12.2. Le zone di lavoro dovranno essere tenute sgombre, protette contro il moto del mare e dovranno fornire un'adeguata protezione ai marinai contro le cadute a bordo o fuori bordo.

Le aree di lavorazione saranno sufficientemente spaziose sia in termini di altezza che di superficie.

12.3. Il comando dei motori di propulsione della nave sarà effettuato da un locale separato e isolato fonicamente e termicamente dalla sala macchine e accessibile senza attraversare il compartimento.

12.4. I comandi dei dispositivi di trazione saranno installati in un'area

sufficientemente ampia per consentire al manovratore di operare senza ostacoli.

I dispositivi di trazione devono inoltre essere muniti di congegni di arresto automatico in caso di impiego non conforme e di congegni di arresto di emergenza.

12.5. Il manovratore dei dispositivi di trazione dovrà avere un campo di visione adeguato sugli uomini al lavoro.

Se i comandi dei dispositivi di trazione sono manovrati dal ponte, il manovratore dovrà avere anche in questo caso una visione libera sugli uomini al lavoro, sia direttamente, sia tramite un altro mezzo adeguato.

12.6. Fra il ponte e la coperta di lavoro dovrà essere impiegato un sistema di comunicazione affidabile.

12.7. Il tratto non protetto di funi e cavi e degli elementi mobili dell'attrezzatura deve essere ridotto al minimo prevedendo

dispositivi di protezione.

Dovranno essere installati dispositivi per il controllo della massa in movimento, particolarmente su pescherecci per traino poppiero:

- dispositivi di blocco dei bozzelli dei divergenti
- dispositivi per il controllo delle oscillazioni del sacco della rete.

13. Alloggi

13.1. L'ubicazione, la struttura, l'isolamento fonico e termico e le dotazioni degli alloggi per l'equipaggio, dei locali di servizio e delle relative vie di accesso devono essere tali da garantire adeguata protezione contro le intemperie e il moto del mare, contro le vibrazioni, gli effetti di accelerazioni, nonché contro esalazioni da altri locali che possono disturbare i pescatori durante il loro periodo di riposo. Adeguate misure devono essere adottate per la protezione dei non fumatori contro il disagio provocato dal fumo di

tabacco.

13.2. Gli alloggi per l'equipaggio saranno correttamente ventilati per garantire un costante rifornimento di aria fresca e per prevenire la condensa.

Negli alloggi per l'equipaggio dovrà essere prevista un'adeguata illuminazione con:

- illuminazione normale generale adeguata
- illuminazione generale soffusa per evitare disagio ai pescatori che riposano
- illuminazione locale in ciascuna cuccetta.

13.3. La cucina e la mensa avranno dimensioni adeguate, con appropriata illuminazione e ventilazione e saranno di facile manutenzione per mantenere un adeguato livello di pulizia.

Dovrà essere prevista una cambusa di dimensioni adeguate che dovrà essere ventilata perché si mantenga fresca e secca.

Dovranno essere previsti frigoriferi o altre attrezzature di conservazione per mantenere gli alimenti a bassa temperatura.

14. Impianti sanitari

Sulle navi che dispongono di alloggi per l'equipaggio andranno previste docce con acqua calda. Gli impianti sanitari, comprese se del caso docce e lavabi, dovranno essere installati, equipaggiati e ventilati in modo corretto. Dovranno essere previsti dei gabinetti che dovranno trovarsi in un locale separato dagli altri impianti sanitari. Gli impianti devono essere accessibili dagli alloggi senza dover passare per la coperta.

15. Scale e passerelle d'imbarco

Dovranno essere disponibili una scala di imbarco, una passerella di imbarco o un altro dispositivo similare che offrano un accesso

adeguato e sicuro a bordo della nave.

16. **Rumore**

Fatte salve le normative nazionali che traspongono la direttiva 66/108/CEE (7) applicabili ai lavoratori durante il lavoro, il rumore negli alloggi dell'equipaggio (in particolare le cabine) e nei locali sanitari deve essere ridotto ad un livello compatibile con la funzione di questi locali.

---

(7) G.U. L 137 del 24.05.1986

ALLEGATO II

PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LE NAVI DA PESCA

GIA' UTILIZZATE DI CUI AGLI ARTT. 5 e 7 DELLA DIRETTIVA

1. Osservazione preliminare

Gli obblighi previsti dal presente allegato sono di applicazione ogni qualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro, l'attività, le condizioni o un rischio prevedibile a bordo di una nave da pesca.

2. Solidità e stabilità

2.1. La solidità dello scafo, delle sovrastrutture delle tughe, dei cofani degli apparati motore, delle scale e delle altre strutture, nonché

dell'attrezzatura deve consentire alla nave di resistere a tutte le condizioni prevedibili di impiego a cui è destinata.

2.2. Lo scafo di una nave destinata ad essere impiegata nei ghiacci deve essere rinforzato in funzione delle condizioni previste di navigazione e della zona di impiego.

2.3. Ogni nave deve avere e conservare una stabilità sufficiente per rimanere in buono stato nelle condizioni operative previste.

2.4. Ogni persona che puo' essere chiamata a comandare una nave deve conoscere i parametri che condizionano la stabilità della nave per poterla conservare in ogni condizione di carico e durante le operazioni di pesca. Le informazioni sulle caratteristiche di stabilità della nave devono essere disponibili a bordo e accessibili al personale di guardia.

3. **Impianto elettrico**

L'impianto elettrico deve essere concepito e realizzato in modo da non costituire pericolo e fornire:

- protezione dell'equipaggio e della nave contro i rischi elettrici.
- i servizi necessari per mantenere la nave in condizioni normali operative e di abitabilità senza dover fare ricorso ad una fonte di energia di emergenza;
- i servizi essenziali alla sicurezza in caso di avaria dell'impianto elettrico principale.

Dovrà essere prevista una fonte di energia elettrica di emergenza ubicata all'esterno della sala macchine in grado di garantire il suo funzionamento in caso di incendio o in altro caso di guasto all'impianto elettrico principale.

La fonte di emergenza dovrà essere in grado di provvedere all'alimentazione simultaneamente, per almeno tre ore, per consentire l'intervento dei soccorsi:

- degli apparecchi di comunicazione interna, sistemi di rilevamento incendio e segnali che possono essere necessari in caso di emergenza;
- delle luci di navigazione se esclusivamente elettriche e le luci di emergenza a bordo;
- delle pompe antincendio o della pompa di sentina, se disponibile.

I pannelli di comando principali e di emergenza devono essere ubicati in luoghi distinti in modo da non essere esposti insieme accidentalmente all'acqua o al fuoco.

4. Vie di emergenza, mezzi di evacuazione e uscite di sicurezza

4.1. Le vie di emergenza o mezzi utilizzabili per l'evacuazione e le uscite devono rimanere sgombre e condurre il più direttamente possibile in coperta o in una area sicura e da qui alle scialuppe di salvataggio in modo che i pescatori possano evacuare rapidamente e in sicurezza i posti di lavoro e i locali abitativi.

4.2. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie di emergenza, dei mezzi di evacuazione e delle uscite devono dipendere dal numero massimo di persone che possono essere presenti.

4.3. La tenuta alle intemperie e all'acqua e la resistenza al fuoco delle porte di emergenza e delle altre uscite di sicurezza devono essere adeguate all'ubicazione e alla funzione specifica.

Le porte di emergenza devono poter essere aperte da ciascun lato facilmente ed immediatamente da chiunque deve usarle in caso di emergenza.

4.4. Le vie di emergenza, i mezzi di evacuazione e le uscite di sicurezza devono essere indicati da segnali in conformità delle normative nazionali che applicano la direttiva 77/576/CEE.

I segnali devono essere apposti in punti appropriati e fatti per durare.

4.5. Le vie di emergenza, i mezzi di evacuazione e le uscite di sicurezza

nonché le vie circolazione e le porte che danno loro accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere usate ad ogni momento senza indugio.

4.6. Le vie di emergenza, i mezzi di evacuazione e le uscite di sicurezza che richiedono illuminazione devono essere dotate di luci di emergenza di adeguata intensità in caso di guasto all'illuminazione.

5. Rilevazione incendio e lotta antincendio

5.1. A seconda delle dimensioni e dell'impiego della nave, dell'attrezzatura che essa contiene, delle proprietà fisiche e chimiche delle sostanze, prodotti e materiali presenti e del numero massimo di persone che possono essere presenti, gli alloggi del personale e i posti di lavoro interni nonché la stiva per il pesce, se del caso, devono essere equipaggiati con adeguate attrezzature antincendio e, se necessario, con sistemi di rilevamento e di allarme antincendio.

5.2. Le attrezzature antincendio non automatiche devono essere facilmente accessibili e di facile uso.

L'attrezzatura deve essere indicata mediante segnali in conformità delle normative nazionali che applicano la direttiva 77/576/CEE.

Questi segnali devono essere apposti in luoghi appropriati ed essere fatti per durare.

6. Ventilazione dei luoghi di lavoro chiusi

Nei posti di lavoro chiusi si dovrà garantire che vi sia sufficiente aria fresca, tenendo conto dei metodi di lavoro impiegati e dello sforzo fisico richiesto ai pescatori.

Se viene usato un sistema di ventilazione, esso deve essere sempre mantenuto in condizione di funzionare.

7. **Temperatura dei locali**

La temperatura dei locali abitativi, dei locali di lavoro, dei locali sanitari e dei locali di pronto soccorso deve rispondere alla destinazione specifica dei locali stessi.

8. **Illuminazione naturale e artificiale dei posti di lavoro**

8.1. I posti di lavoro devono disporre per quanto possibile di una illuminazione naturale sufficiente e essere dotati di dispositivi di illuminazione artificiale adeguata alle condizioni di pesca senza mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei pescatori e la navigazione delle altre navi.

8.2. Gli impianti di illuminazione dei posti di lavoro, scale, scale a pioli e corridoi devono essere installati in modo tale che il tipo di illuminazione previsto non presenti un rischio di infortunio per i pescatori e non ostacoli la navigazione della nave.

8.3. Nei posti di lavoro in cui i pescatori sono particolarmente esposti a pericoli nel caso di guasto all'illuminazione artificiale si dovrà

prevedere un'illuminazione di emergenza di intensità adeguata.

9. Pavimenti, rivestimenti, soffitti dei locali

9.1. I pavimenti dei locali devono essere dotati di superfici antisdrucciolevoli e essere esenti da ostacoli.

I locali comprendenti posti di lavoro devono disporre di un adeguato isolamento fonico e termico tenuto conto del tipo delle mansioni e dell'attività fisica dei pescatori.

9.2. La superficie dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali deve essere tale da poter essere pulita o detersa per ottenere condizioni adeguate di igiene.

10. **Porte**

10.1. La posizione e il numero delle porte ricavate nelle paratie stagne e nelle sovrastrutture interne a tenuta contro le intemperie devono essere ridotte al minimo compatibile con le strutture generali e le necessità operative della nave da pesca; i boccaporti devono essere dotati di adeguati dispositivi di chiusura.

10.2. Le porte e in particolare le porte scorrevoli, quando non se ne possa fare a meno, devono funzionare senza rischio di infortunio per i pescatori, specialmente in condizioni di cattivo tempo e di mare agitato.

11. **Vie di circolazione - Zone di pericolo**

11.1. Corridoi, cofani, la parte esterna della tuga e in generale tutte le vie di circolazione devono essere dotate di parapetti, corrimano, guardacorpo o altri dispositivi per garantire la sicurezza del personale nello svolgimento delle sue attività a bordo.

Le zone di circolazione alla base e alla sommità di scale a pioli e

di scale fisse devono essere dotate di una superficie antisdrucciolevole.

11.2. Scale fisse a pioli e scale devono essere di dimensioni e di solidità adeguate con pioli e gradini antisdrucciolevoli e corrimano. Se la sommità di una scala a pioli in sovraccoperta conduce ad un cofano, si dovrà prevedere un pianerottolo. Se la scala conduce ad un boccaporto in sovraccoperta, il corrimano dovrà continuare fino a raggiungere la battagliola che protegge il boccaporto in sovraccoperta.

11.3. Qualora sussista il rischio che un pescatore cada attraverso un boccaporto del ponte o da un ponte all'altro, si dovrà prevedere un'adeguata protezione, se possibile sotto forma di battagliola di altezza adeguata e in ogni caso superiore a 1 metro.

11.4 Efficaci impavesate di altezza adeguata dovranno essere installate in tutte le parti esposte del ponte di lavoro per proteggere

l'equipaggio dalle onde che spazzano il ponte, tenendo conto dello stato possibile del mare e delle condizioni meteorologiche in cui la nave puo' essere impiegata. Ombrinali o altri dispositivi similari dovranno essere previsti nell'impavesata per un rapido scolo delle acque.

L'altezza delle impavesate fisse sarà tale da garantire la protezione dei pescatori contro le cadute e in ogni caso superiore a 750 mm.

Tuttavia, se un'impavesata di tale altezza costituisce un ostacolo alle operazioni di pesca in una qualsiasi parte del ponte, si dovranno prevedere altre soluzioni che garantiscano lo stesso livello di sicurezza.

12. Struttura dei posti di lavoro

12.1. Si dovranno prevedere rivestimenti antisdrucciolevoli nelle aree di manovra degli attrezzi da pesca e di lavorazione del pescato, nella sala macchine, nelle officine, nelle cucine e nelle altre aree di lavoro.

12.2. Le aree di lavoro dovranno essere tenute sgombre protette contro il moto del mare e dovranno fornire un'adeguata protezione ai marinai contro le cadute a bordo o fuori bordo.

Le aree di lavorazione saranno sufficientemente spaziose sia in termini di altezza che di superficie.

12.3. Quando le strutture della nave lo consentono, i comandi dei dispositivi di trazione saranno installati in un'area sufficientemente ampia per consentire al manovratore di operare senza ostacoli.

I dispositivi di trazione devono inoltre essere muniti di congegni di arresto automatico in caso di impiego non conforme e di congegni di arresto di emergenza.

12.4. Quando le strutture della nave lo consentono, il manovratore dei dispositivi di trazione dovrà avere un campo di visione adeguato sugli stessi e sugli uomini al lavoro.

Se i comandi dei dispositivi di trazione sono manovrati dal ponte, il manovratore dovrà avere anche in questo caso una visione libera sugli uomini al lavoro, sia direttamente, sia tramite un altro mezzo adeguato.

12.5 Fra la plancia e la coperta di lavoro dovrà essere impiegato un sistema di comunicazione affidabile.

12.6 Il tratto non protetto di funi e cavi e degli elementi mobili delle attrezzature deve essere ridotto al minimo prevedendo dispositivi di protezione.

Dovranno essere installati dispositivi per il controllo delle masse in movimento, particolarmente su pescherecci per traino poppiero:

- dispositivi di blocco dei bozzelli dei divergenti
- dispositivi per il controllo delle oscillazioni del sacco della rete.

13. Alloggi

13.1. Gli alloggi per l'equipaggio, devono essere predisposti e sistemati in modo tale da ridurre al minimo il rumore, le vibrazioni, gli effetti di accelerazioni, nonché le esalazioni provenienti da altre zone; deve essere prevista un'adeguata illuminazione.

13.2. Dovranno essere previsti frigoriferi o altre attrezzature di conservazione degli alimenti a bassa temperatura.

13.3. Dovranno essere installati e adeguatamente ventilati un gabinetto e un lavabo e, se possibile, una doccia.

14. Scale e passerelle d'imbarco

Dovranno essere disponibili una scala di imbarco, una passerella di imbarco o un altro dispositivo similare che offrano un accesso adeguato e sicuro a bordo della nave.

ALLEGATO III

PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE RIGUARDANTI I MEZZI DI SALVATAGGIO E DI SOPRAVVIVENZA DI CUI AGLI ARTT. 4, 5, 6 e 7

1. Le navi da pesca che si allontanano a più di 20 miglia marine dalla terraferma devono essere dotate di un apparecchio per la radiolocalizzazione dei sinistri a sganciamento idrostatico funzionante sulla frequenza internazionale di soccorso di 406,025 MHz e comportante un sistema di codaggio corrispondente all'indicativo radio della nave. Questo apparecchio deve essere facilmente trasferibile su un mezzo collettivo di salvataggio.

2. Le zattere o le scialuppe di salvataggio devono essere disponibili in numero sufficiente su ambedue i bordi per raccogliere tutte le persone presenti a bordo e devono essere poste e fissate in punti tali da poter

essere calate a mare in modo sicuro per semplice forza di gravità, senza ostacoli verticali o orizzontali fra le stesse e il mare; esse devono essere inoltre di facile, rapido e sicuro accesso.

3. L'armamento delle zattere e della scialuppe di salvataggio deve essere concepito per facilitare un rapido imbarco; esso deve inoltre consentire la loro localizzazione visiva di giorno e di notte nonché la loro localizzazione radar; esso deve comprendere:

- una gaffa per i mezzi di salvataggio diversi da quelli pneumatici e cordame
- remi e scalmi in numero eccedentario
- riserve alimentari e una fonte di acqua dolce sufficiente per 3 giorni
- istruzioni e adeguate attrezzature di sopravvivenza
- una cassetta di pronto soccorso impermeabile all'acqua, conforme alle prescrizioni minime previste per la categoria D dell'allegato II della direttiva del Consiglio riguardante le prescrizioni minime di salute e di sicurezza per promuovere una migliore assistenza medica a

bordo delle navi.

Almeno ogni tre mesi deve essere effettuata una prova di messa a mare delle imbarcazioni.

4. I salvagenti, le cinture di salvataggio e le tute di sopravvivenza devono essere disponibili in numero sufficiente ed essere facilmente e rapidamente accessibili. Corrimano o maniglie devono essere predisposti in prossimità delle tute di sopravvivenza affinché queste possano essere più facilmente indossate.

ALLEGATO IV

PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE RIGUARDANTI LE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI CUI ALL'ART. 7

1. Se le attrezzature di protezione collettiva quali impavesate, battagliole, guardacorpo e corrimano non forniscono un livello accettabile di sicurezza per i lavori effettuati in coperta, si dovrà utilizzare un giubbotto di lavoro che offra una riserva di flottabilità con una imbraca incorporata.

2. Le attrezzature di protezione individuale portate come indumenti o sopra un indumento devono essere di colore vivace ben contrastante con l'ambiente marino e ben visibili al buio.

3. Le attrezzature di protezione individuale impiegate per la protezione della testa o per la protezione degli occhi devono poter essere fissate saldamente alla testa.

PARTE 1 : ONERI FINANZIARI

1. **DENOMINAZIONE DELL'AZIONE:** Proposta di direttiva del Consiglio riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i lavoratori a bordo delle navi da pesca

2. LINEE DI BILANCIO INTERESSATE

B3-4310: Misure nel settore della protezione sanitaria, d'igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, ivi comprese le misure specifiche per il completamento del mercato interno.

A 2510 : Comitati obbligatori (Comitato di adeguamento di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE).

A 2531 : Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro.

3. BASE GIURIDICA

Articolo 118A del Trattato CEE.

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

4.1. Obiettivi specifici dell'azione

4.1.1. Obiettivi della proposta di direttiva

La proposta ha i seguenti obiettivi:

. promuovere migliori condizioni di lavoro a bordo delle navi da pesca per quanto concerne la sicurezza e la salute
. tener conto dei rischi che possono derivare dalla libera circolazione dei lavoratori
. favorire la disponibilità a bordo di adeguati mezzi di salvataggio e di sopravvivenza nonché l'utilizzazione di attrezzature di protezione individuale adatte alle specificità del lavoro in mare.

4.1.2. Caratteristiche della proposta di direttiva (in particolare quelle che hanno conseguenze finanziarie)

4.1.2.1. La proposta deve essere adattata e completata, segnatamente gli allegati, per precisare o sviluppare taluni aspetti della segnaletica di sicurezza e/o di salute.

4.1.2.2. La proposta prevede che gli Stati membri notifichino alla Commissione le disposizioni di diritto interno di applicazione della proposta nonché relazioni sullo stato di attuazione.

4.1.2.3. La proposta prevede inoltre l'istituzione di un Comitato che assista la Commissione per eventuali lavori supplementari.

Le conseguenze finanziarie derivano dalle azioni complementari previste e da prevedere.

4.2. Durata

indeterminata

4.3. Popolazione interessata dall'azione

Settore della pesca marittima

5. **CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA**

5.1. SNO

6. **NATURA DELLE SPESE**

6.1. Finanziamento al 100%.

7. **INCIDENZA FINANZIARIA**

7.1. Metodo di calcolo

7.1.1. Natura delle attività complementari che si renderanno necessarie dopo l'adozione della direttiva

a) controllo dell'applicazione della direttiva nei vari Stati membri
b) revisione degli allegati

c) consultazione di esperti

d) funzionamento del Comitato di adeguamento

e) consultazione del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro.

7.1.2. Tipi di attività derivanti dagli adempimenti previsti al punto 5.1 ed aventi ripercussioni finanziarie

Si tratta delle seguenti attività:

* contratti di studio e/o di servizi per
  - analisi comparative e spoglio dei dati inviati alla Commissione,
  - studio della problematica legata al funzionamento della direttiva,
  - studio dei problemi riguardanti gli allegati e adeguamento degli stessi.

* spese per le riunioni di consultazione degli esperti

* spese di funzionamento del Comitato di adeguamento

* spese di consultazione del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione sul luogo di lavoro.

7.1.3. Calcolo delle spese

Dato che per le attività complementari si possono stabilire in anticipo solo la natura e il tipo senza poterne valutare l'entità o la portata, è impossibile calcolare esattamente tutte le spese.

Le spese sono calcolate in base all'unità "uomo/mese", la quale ammonta attualmente a 4.000 ECU

Il costo per la convocazione di un'esperto governativo è stato stimato a 420 ECU e quello di un esperto non governativo a 545 ECU (al giorno). Le spese saranno scaglionate su più anni e saranno progressive. Gli importi indicati al punto 7.3. rappresentano stime globali.

Per quanto concerne la voce A 2510 (Comitato di adeguamento) l'importo preventivato contempla la convocazione, nel 1994, di 2 riunioni di esperti del gruppo 3 (esperti governativi) e quindi di 3 riunioni all'anno a decorrere dal 1995.

Per quanto concerne la voce A 2531 (Comitato consultivo), l'importo prevede la convocazione di due riunioni all'anno di un gruppo ad hoc composto di 12 membri fra cui 4 esperti governativi. Il gruppo ad hoc si riunirà a decorrere dal 1995.

7.2.

7.3. Scadenzario degli stanziamenti d'impegno (SI) e di pagamento (SP)

Voce B3-4310

Gli stanziamenti destinati a quest'azione saranno stabiliti annualmente in funzione delle disponibilità e degli stanziamenti fissati, nel quadro della procedura di bilancio, per le azioni contemplate da questa voce.

L'importo ritenuto necessario per il 1993 è di 250.000 ECU. A decorrere dal 1994, gli stanziamenti da destinare a quest'azione seguiranno un'evoluzione almeno identica a quella dell'insieme delle azioni contemplate dalla voce B3-4310.

Voce A 2510

	SI (ECU)	SP (ECU)
1993	———	———
1994	20.000	20.000
1995	30.000	30.000
1996	30.000	30.000
1997	30.000	30.000
	110.000	110.000

Voce A 2531

	SI (ECU)	SP (ECU)
1993	———	———
1994	———	———
1995	12.000	12.000
1996	12.000	12.000
1997	12.000	12.000
	36.000	36.000

8. **DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA REPRESSIONE DELLE FRODI**

privo di oggetto

PARTE 2 : SPESE AMMINISTRATIVE

8.1.1. Personale da destinare in via esclusiva all'esecuzione dell'azione

A decorrere dal 1993, un funzionario di categoria A a tempo pieno, un funzionario di categoria B a tempo pieno e un funzionario di categoria C a tempo pieno.

Le risorse necessarie saranno reperite tramite ridistribuzioni interne o nel quadro della decisione della Commissione sulla programmazione delle proprie risorse.

2. Stanziamenti necessari per il personale

Le spese relative al personale previsto al punto 1, stimate a 240.000 ECU all'anno a decorrere dal 1993, saranno coperte dagli stanziamenti iscritti nella parte A della sezione III del bilancio generale.

PARTE 3 : SCHEDA DI ANALISI COSTO-EFFICACIA

1. OBIETTIVI E COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1.1. Obiettivo specifico dell'azione proposta

Attuazione della proposta di direttiva.

1.2. L'azione è contemplata nella programmazione finanziaria della DG per gli anni considerati?

Sì

1.3. Obiettivo più generale definito nella programmazione finanziaria della DG a cui corrisponde l'azione.

Salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

2. GIUSTIFICAZIONE DELL'AZIONE

a) Costo

Il costo è molto simile a quella di azioni analoghe che riguardano altre proposte di direttiva. Solo la spesa della voce B3-4310, pari a 250 000 ECU per il 1993, è lievemente superiore a motivo della specificità tecnica del settore considerato.

b) effetti derivati

La proposta di direttiva si prefigge di modificare radicalmente l'impostazione tradizionale della sicurezza: sicurezza della nave e quindi sicurezza dell'equipaggio se la sicurezza della nave è in pericolo (quindi sicurezza dei mezzi d'intervento): si tratta anzitutto di garantire la sicurezza dell'equipaggio, e in secondo luogo, della nave che costituisce il capitale dell'armatore (capitale tradizionalmente remunerato tramite la vendita di pesce a ragione del 50-65%). Si potrebbe far ricorso a una nuova classificazione tra azioni a favore della sicurezza della nave e azioni a favore della sicurezza dell'equipaggio.

c) effetti moltiplicatori

Le medesime ragioni che possono spiegare eventuali effetti derivati potrebbero avere un effetto moltiplicatore nei singoli Stati membri.

3. SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE DELL'AZIONE

3.1. Privo di oggetto

3.2. Privo di oggetto

3.3. Privo di oggetto

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA PROPOSTA SULL'ATTIVITA' DELLE PMI

Titolo della proposta:

Proposta di direttiva riguardante le prescrizioni minime di salute e sicurezza per i lavoratori a bordo delle navi da pesca.

Numero di riferimento: 349.1

La proposta

1) **Giustificazione della proposta alla luce del principio di sussidiarietà - Obiettivi principali**

a) Le normative nazionali in materia di sicurezza e di salute a bordo delle navi da pesca traggono tutte origine da un numero limitato di convenzioni o di disposizioni emesse da organizzazioni internazionali. L'analisi delle normative nazionali ne rivela la notevole eterogeneità. Inoltre la maggior parte dei testi normativi tratta poco o punto gli aspetti di sicurezza del lavoro a bordo e si concentra sui problemi concernenti la sicurezza della nave, della navigazione e i mezzi di salvataggio. Dalle statistiche degli infortuni valorizzate a livello comunitario risulta però che gli infortuni sul lavoro propriamente detti corrispondono alla metà del numero complessivo di infortuni mortali nel settore della pesca.

b) Allorché si realizza la libera circolazione dei lavoratori, è importante che questi dispongano di un pari livello di protezione a bordo delle navi dei diversi paesi. Si dà però il caso che in diversi Stati membri le piccole navi sfuggano in gran parte alle normative.

c) Le statistiche degli infortuni mostrano come, tra tutte le principali attività economiche dell'uomo, la pesca marittima sia la più pericolosa presentando in media un numero di infortuni mortali dieci volte più grande di quello che si riscontra in attività considerate ad alto rischio quali l'industria estrattiva, l'edilizia e la costruzione. Le stesse statistiche dimostrano una maggiore frequenza di infortuni per le piccole navi.

Impatto sull'attività

2) Imprese interessate

a) Sono interessate tutte le imprese che utilizzano navi da pesca di più di 12 m di lunghezza (quindi in pratica tutte le navi aventi un equipaggio di più di una persona).

b) Dimensioni delle imprese:
cfr. allegato 1
Si puó ritenere che quasi tutte le imprese che praticano la pesca siano delle PMI.

c) Distribuzione geografica
l'intero litorale comunitario, ma più in particolare il settore atlantico della penisola iberica, la Bretagna, le coste della Manica e del mare del Nord, la costa adriatica.

3) Obblighi delle imprese

Le nuove navi devono soddisfare le prescrizioni minime; quelle già in uso devono soddisfare alcune prescrizioni minime; in occasione delle ulteriori trasformazioni delle navi già in uso vanno applicate le prescrizioni minime valide per le navi nuove. Queste prescrizioni riguardano elementi quali solidità e stabilità, impianti elettrici, ventilazione, uscite di emergenza, sistemazione dei posti di lavoro, ecc.

La direttiva prevede inoltre la trasmissione alle autorità marittime di resoconti dettagliati sugli avvenimenti in mare comportanti conseguenze sulla salute e la sicurezza dei pescatori; obblighi per l'armatore in materia di manutenzione tecnica e di pulizia; una informazione, una consultazione e una formazione adeguata dei pescatori in materia di salute e di sicurezza a bordo della loro nave nonché una formazione approfondita di quanti possono essere chiamati a comandare una nave, sempre in materia di condizioni di salute e di sicurezza.

4) **Quali effetti economici potrà avere la proposta?**

Sull'occupazione

Poiché la direttiva diverrà applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995, è difficile stimare l'impatto sull'occupazione che essa potrà avere a tale epoca. In effetti la Comunità europea ha promosso fin dal 1983 una politica volontaristica di diminuzione delle capacità di pesca onde adattarsi alle risorse disponibili (politica di contingenti di cattura per paese e per zone di pesca) che si tradurrà, col passare degli anni, nella scomparsa di una parte non trascurabile della flottiglia.

I programmi pluriennali di orientamento (P.P.O.)

Primo P.P.O. 1987 - 1991

Obiettivo: globalmente,
riduzione di 3% della stazza lorda (TSL)
e di 2% della potenza motrice (KW).

Secondo P.P.O. 1992 - 1996

Gli obiettivi non sono stati ancora fissati con esattezza (non lo saranno prima della fine del 1991), ma le prospettive, fatte le debite riserve, indicano una riduzione di almeno 10% della potenza di qui alla fine del 1996, tenuto conto in particolare del fatto che le diminuzioni previste in occasione del primo piano non si sono verificate sempre.

In ogni caso le ripercussioni sull'occupazione derivanti dall'applicazione della direttiva saranno nettamente meno pronunciate degli effetti di questa politica di riduzione delle capacità, tanto più che le riduzioni future interesseranno prioritariamente le navi più vecchie e quindi meno conformi alle esigenze di sicurezza formulate dalla direttiva.

L'applicazione della direttiva stessa avrà ripercussioni sull'occupazione soltanto qualora emerga la necessità di eliminare dalla flottiglia unità supplementari a causa della loro incapacità ad adattarsi. Tale eventualità è ritenuta poco probabile.

Sugli investimenti e la competitività

Considerate le cifre addotte dai rappresentanti degli Stati membri il sovraccosto puó rappresentare dal 3 al 5% del valore di una nave nuova mentre per le navi vecchie potrebbe raggiungere il 15% del valore venale. Per navi nuove il maggior costo è soprattutto legato all'insonorizzazione.

La proposta dovrebbe avere un impatto positivo compensando ampiamente il sovraccosto con una maggiore sicurezza a bordo che reca con sé costi di gestione più ridotti. Le poche imprese di pesca che negli ultimi anni hanno cercato di migliorare la sicurezza del lavoro a bordo hanno visto crescere la loro competitività rispetto ai loro concorrenti immediati.

Inoltre i costi diretti e indiretti degli infortuni in mare sono molto alti. Per il Regno Unito il costo della ricerca e del salvataggio in mare per navi da pesca rappresenta da solo il 2% del valore delle catture di pesce.

Per facilitare l'adeguamento delle navi da pesca già in servizio è stato previsto un periodo di transizione di 3 anni dopo la data di entrata in vigore delle prescrizioni della direttiva per le nuovi navi.

5) La proposta non contiene nessuna disposizione specifica alle PMI poiché queste rappresentano la maggior parte del settore

Consultazione

6) Elenco delle organizzazioni consultate

a) Comitato paritetico per i problemi sociali nella pesca marittima. Commenti globalmente favorevoli con alcune riserve da parte degli armatori. Nella proposta si è tenuto conto dei commenti formulati dal Comitato.

b) Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro (tripartito, governi, datori di lavoro, lavoratori) parere complessivamente favorevole; nella proposta si è tenuto conto delle osservazioni formulate dal Comitato.

Nei due casi le riserve riguardavano dapprima il fatto che la proposta non si applica ai lavoratori autonomi, ció che per ragioni giuridiche connesse con l'articolo 118A e la direttiva quadro, risulta impossibile. Taluni armatori avrebbero voluto che la direttiva riguardasse navi di lunghezza superiore a 13,5 m o 15 m.

RIPARTIZIONE DELLE FLOTTIGLIE PER DIMENSIONI DELLE NAVI Anno 1986

PAESI Dimensioni in metri	RFA	FRANCIA	ITALIA	PAESI BASSI	BELGIO	DANIMARCA	SPAGNA	
9 - 11,9 m	107	2676	3251	30	2	652	16	
12 - 17,9 m	328	1242	2996	126	29	1006	1487	
18 - 23,9 m	84	520	1448	165	63	389	1117	
24 - 29,9 m	83	125	560	173	59	110	556	
30 - 35,9 m	25	72	140	187	46	140	279	
36 - 41,9 m	2	17	14	146	8	68	96	
42 m et +	17	90	64	37	0	23	170	
Totale parziale	646	4742	8473	869	207	2388	3731	21066
								0,33
0 8,9 m	281	9227	17661	55	0	482	0	
Lunghezza sconosciuta	2	10	1083	135	0	384	11552	
Totale generale	929	13979	27217	1059	207	3254	15283	63967

Fonte: EUROSTAT, Serie FISH, data di comunicazione: maggio 1991

RIPARTIZIONE DELLE FLOTTIGLIE PER DIMENSIONI DELLE NAVI IN PERCENTUALE Anno 1986

PAESI Dimensioni in metri	RFA	FRANCIA	ITALIA	PAESI BASSI	BELGIO	DANIMARCA	SPAGNA
9 - 11,9 m	11,52%	19,14%	11,94%	2,83%	0,97%	20,04%	0,10%
12 - 17,9 m	35,31%	8,88%	11,01%	11,90%	14,01%	30,92%	9,73%
18 - 23,9 m	9,04%	3,72%	5,32%	15,58%	30,43%	11,95%	7,31%
24 - 29,9 m	8,93%	0,89%	2,06%	16,81%	28,50%	3,38%	3,70%
30 - 35,9 m	2,69%	0,52%	0,51%	17,66%	22,22%	4,30%	1,83%
36 - 41,9 m	0,22%	0,12%	0,05%	13,79%	3,86%	2,09%	0,63%
42 m et +	1,83%	0,64%	0,24%	3,49%	0,00%	0,71%	1,11%
Totale parziale	64,54%	33,92%	31,13%	82,06%	100,00%	73,39%	24,41%
0 8,9 m	30,25%	66,01%	64,89%	5,19%	0,00%	14,81%	0,00%
Lunghezza sconosciuta	0,22%	0,07%	3,98%	12,75%	0,00%	11,80%	75,59%
Totale generale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Fonte: EUROSTAT, Serie FISH, data di comunicazione: maggio 1991

Caratteristiche della pesca nella CEE

PAESI	SBARCHI			FLOTTIGLIA		PESCATORI		PARTI PER PESCATORE	
	Tonnellate	di cui industria	Importo in Ecu di cui industria	Unità	TSL	Numero	di cui a tempo pieno	Valore catture (1000 Ecu)	TSL
DANIMARCA	1868000	1470000	452	6605	123600	7317		61774	16,89
IRLANDA	213000	13000	96	1600	41000	7000	3100	13714	5,86
R.F.A.	169000	37000	119	791	60000	3091	1898	38499	19,41
REGNO UNITO	664000		578	8293	168439	22217	16976	26016	7,58
FRANCIA	834000	63000	1211	19227	205016	19000		63737	10,79
PORTOGALLO	331000	9000	312	8816	188064	40996		7610	4,59
SPAGNA	1000000		1500	14418	421401	93500		16043	4,51
PAESI BASSI	450000		350	1076	171626	4000		87500	42,91
BELGIO	30000	1000	70	203	25445	1271	1271	55075	20,02
GRECIA	167000		429	15600	181109	40164	28114	10681	4,51
ITALIA	365000		1234	25977	283624	54450		23030	5,21
CEE	6071000		6371	102608	1869324	293006		21744	6,38

Fonte: C.E.E. – data ROOM DG XIV Edizione Giugno 1991

Anno 1989 salvo eccezioni (per le colonne corrispondenti qui sotto)

DANIMARCA						1988	
IRLANDA	1988	1988	1988	1986	1986	1986	1986
R.F.A.						1987	
REGNO UNITO							
FRANCIA	1988	1988	1988	1986	1986	1987	
PORTOGALLO			1986				
SPAGNA	1986		1986	1986	1986	1986	
PAESI BASSI	1986		1986	1988	1988		
GRECIA			1986	1986			
ITALIA				1988	1988	1988	

ISSN 0254-1505

COM(91) 466 def.

DOCUMENTI

IT **04 03**

N. di catalogo : CB-CO-91-512-IT-C

ISBN 92-77-77548-3

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo